



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Minniti	Presidente
dott. Cristina Reggiani	Giudice
dott. Sabrina Bosi	Giudice relatore

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **6828/2022** promossa da:

██████████ con l'avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLÌ-CESENA -  
MINISTERO INTERNO**, con l'avv.

RESISTENTE/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**1.**

Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato l'8.6.2022, il ricorrente, nato in Gambia il ██████████ ha adito l'intestata autorità giudiziaria esponendo che, con ordinanza n. 7854/22 del 25.2.2022, la Suprema Corte di cassazione, sesta sezione civile, in accoglimento del ricorso, aveva cassato il decreto di questo Tribunale – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione cittadini UE, in diversa composizione, n. cronol. 3766/2021, emesso in data 14.04.2021, depositato il 17.04.2021, reso nel proc. R.G. n. 9942/2018 che aveva rigettato il ricorso proposto ex art. 35 bis del D. L.vo n. 25/2008 avverso il provvedimento, notificatogli in data 28.05.2018, con il quale la Commissione Territoriale di Bologna – sezione distaccata di Forlì-Cesena – aveva deciso di non riconoscere al richiedente la protezione internazionale e ritenuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione “umanitaria”.

Ha esposto, ancora, il ricorrente, che la Suprema Corte, con la citata ordinanza n. 7854/2022, aveva accolto il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato in quanto vittima di tratta e ritenuti assorbiti gli ulteriori due motivi, inerenti alla protezione sussidiaria ex art. 14 co.1 lett. b) D. Lgs. n. 251/2007 ed alla protezione speciale, con le seguenti motivazioni:

*“9. Il primo motivo di ricorso censura l’omesso esame, da parte del giudice di merito, della condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo del ricorrente.*

*9.1. Secondo il ricorrente tale condizione emergeva dalle sue dichiarazioni ed era stata debitamente evidenziata nel corso del giudizio di merito (ricorso introduttivo 1° grado pagg. 22-27, memoria difensiva depositata davanti al Tribunale il 17.2.2020, pagg. 2-9). Il ricorrente sostiene che, nonostante fossero emersi indicatori specifici di tratta (la giovane età al momento dell’inizio del percorso migratorio, lo sfruttamento della condizione di vulnerabilità sia per la giovane età, sia per la solitudine sociale e familiare, la gratuità dei segmenti del viaggio, la falsa promessa di lavoro, fino all’imprigionamento nelle carceri) il Tribunale avrebbe ingiustificatamente omesso di valutare tali elementi ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti - quantomeno - della protezione sussidiaria lett. b), con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c, nonché il rischio di re-trafficking in caso di rientro nel Paese di origine.*

*9.2. Il motivo è articolato in modo adeguatamente specifico, richiama il contenuto e la localizzazione delle doglianze già proposte nel corso del giudizio di merito, con riferimento alla dedotta ipotesi di tratta di esseri umani che non è stata affrontata, neppure implicitamente, da parte del Tribunale.*

*Il motivo pertanto merita accoglimento.”*

Il ricorrente nel presente giudizio ha chiesto, per effetto della suddetta ordinanza della Corte di cassazione, di riconoscergli la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 251/2007 o in subordine il rilascio di un permesso per protezione speciale.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

La Questura di \_\_\_\_\_, Ufficio Immigrazione, in data 31.3.2023, ha depositato una nota nella quale vengono riportate segnalazioni, denunce e pregiudizi penali a carico del soggetto, allegando il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_

Il Pubblico Ministero, nonostante la rituale comunicazione degli atti, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti del 7 novembre 2024, il difensore, che ha depositato in atti ampia documentazione sulle attuali condizioni socio-familiari dell’assistito, nonché i certificati aggiornati del casellario e dei carichi pendenti aggiornati, ha rinunciato ad una nuova audizione del medesimo, insistendo nell’accoglimento del ricorso.

Il giudice designato si è quindi riservato di riferire al collegio.

## 2.

Tanto premesso, occorre innanzitutto evidenziare che, alla luce della documentazione versata in atti e dell’audizione del ricorrente svoltasi nel procedimento esitato con il decreto cassato, non occorre nel presente giudizio svolgere ulteriore attività istruttoria, risultando la causa matura per la decisione.

Va in primo luogo rilevato che il decreto emesso dall'intestato Tribunale di Bologna oggetto del ricorso per Cassazione non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato affermando che: *“Nel merito, le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da configurare, neppure astrattamente, la sussistenza di un fondato timore di persecuzione – peraltro mai adombrato nell'audizione davanti alla commissione – per alcuno dei motivi di cui all'art. 8 D.lgs. 251/07, idonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato”*.

Come si è già evidenziato in premessa, la Suprema Corte, nell'accogliere il primo motivo di ricorso, ha evidenziato *“...l'omesso esame, da parte del giudice di merito, della condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo del ricorrente.*

*9.1. Secondo il ricorrente tale condizione emergeva dalle sue dichiarazioni ed era stata debitamente evidenziata nel corso del giudizio di merito (ricorso introduttivo 1° grado pagg. 22-27, memoria difensiva depositata davanti al Tribunale il 17.2.2020, pagg. 2-9). Il ricorrente sostiene che, nonostante fossero emersi indicatori specifici di tratta (la giovane età al momento dell'inizio del percorso migratorio, lo sfruttamento della condizione di vulnerabilità sia per la giovane età, sia per la solitudine sociale e familiare, la gratuità dei segmenti del viaggio, la falsa promessa di lavoro, fino all'imprigionamento nelle carceri) il Tribunale avrebbe ingiustificatamente omesso di valutare tali elementi ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti - quantomeno - della protezione sussidiaria lett. b), con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c, nonché il rischio di re-trafficking in caso di rientro nel Paese di origine.*

*9.2. Il motivo è articolato in modo adeguatamente specifico, richiama il contenuto e la localizzazione delle doglianze già proposte nel corso del giudizio di merito, con riferimento alla dedotta ipotesi di tratta di esseri umani che non è stata affrontata, neppure implicitamente, da parte del Tribunale.*

*Il motivo pertanto merita accoglimento.”*

Orbene, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Suprema Corte di cassazione, ritiene questo Collegio che sussistano, nel caso di specie, le condizioni di cui agli artt. 7 e 8 del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dello status di rifugiato.

2.1.

Il medesimo, infatti, a fondamento della propria domanda di protezione internazionale, ha posto, sin dalla fase amministrativa, una vicenda drammatica della quale è stato vittima sin dall'infanzia, quando, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2008, venne accolto, con la madre ed i fratelli, dalla famiglia dello zio, il quale, nonostante la promessa di consentirgli di continuare a studiare, in realtà, dopo aver cacciato via la madre che si era rifiutata di sposarlo, lo aveva costretto, con i suoi fratelli, a lavorare per anni duramente nella coltivazione dell'ocra ed a subire umiliazioni, maltrattamenti, minacce e addirittura una violenta aggressione col machete, a seguito della quale il ragazzo aveva riportato una vistosa cicatrice sul dorso di una mano. Per sfuggire a tali violenze e stato di assoggettamento, nel 2013, quando aveva appena sedici anni, era fuggito da casa dello zio, riparando a Jomo Kunda, una città alquanto distante dal villaggio di provenienza, nel nord del Paese, ove era quindi rimasto per tre anni, lavorando per un “amico”.

Nel corso del giudizio esitato con il provvedimento cassato, il ricorrente aveva, infatti, testualmente dichiarato:

*“...Ho lasciato il mio Paese nel 2016.*

Prima di giungere in Italia ho attraversato la Mauritania, dove sono rimasto tre mesi e ho lavorato come muratore. Con me era partito anche il mio amico [redacted]. Lui mi ha consigliato di seguirlo in Mauritania, poi insieme siamo andati in Niger e, ancora in Libia, dove c'era un amico del fratello di [redacted]. In Libia sono arrivato a bordo di un pick-up guidato da un uomo arabo. Appena giunti a Saba siamo stati portati direttamente in una prigione dove sono rimasto per due mesi. Sono stato picchiato, mi chiedevano soldi per la mia liberazione. Poi un giorno un altro ragazzo sequestrato come me è riuscito a rompere il vetro di una finestra e a scappare ed io l'ho seguito. Nella fuga ho incontrato un uomo senegalese al quale ho spiegato quanto mi era successo. Lui mi ha detto che non potevo più tornare indietro, io volevo tornare in Mauritania ma lui insisteva dicendomi che per me sarebbe stato pericoloso e così mi ha portato a casa sua. Successivamente lui mi ha portato a Tripoli e mi ha detto che sarei dovuto andare via anche dalla Libia e che avrei dovuto raggiungere l'Italia. Il mio amico [redacted] è morto durante il viaggio, nel deserto, quando ancora dovevamo raggiungere la Libia, è caduto dal pick-up ed è morto. Anche l'uomo senegalese è partito verso l'Italia ma su un'altra barca, diversa dalla mia e così non ho avuto più sue notizie.

Sono giunto in Italia il 21 maggio 2017 e ho presentato domanda di protezione internazionale due mesi dopo il mio ingresso in Italia. Sono nato nel villaggio di [redacted] nelle vicinanze di Brikama, in Gambia. Ho vissuto lì. Ho frequentato la scuola per pochi anni. Sono musulmano e appartengo al gruppo etnico jola.

Mio padre è morto nel 2008, ha avuto un dolore improvviso all'addome e dopo un giorno di ricovero in ospedale è morto, era un contadino, lavorava la terra sua. Mia madre è viva, aiutava mio padre nel lavoro dei campi. Ho due fratelli più piccoli di me, due-tre anni più piccoli di me. Non sono in contatto né con mia madre né con i miei fratelli perché non hanno un telefono al quale poter chiamare.

Dopo la morte di mio padre siamo andati a vivere a casa di mio zio, fratello più piccolo di mio padre. Lui era sposato, aveva una moglie e altri tre figli, un maschio ed una femmina. Siamo rimasti a casa sua fino al 2013. Mio zio non si comportava bene né con mia madre né con noi. Mio zio mi aveva promesso che mi avrebbe fatto frequentare di nuovo la scuola ma non ha mantenuto la sua promessa. In realtà, lui ci aveva accolto in casa in quanto desiderava impossessarsi dell'eredità di mio padre. In effetti, lui si è appropriato del terreno che mio padre coltivava e anche della nostra casa. Lui voleva sposarsi con mia madre ma mia madre non era d'accordo. In seguito al rifiuto di mia madre lui l'ha cacciata di casa. Non ricordo quando precisamente è successo questo ma doveva essere passato all'incirca un anno dalla morte di mio padre. Mio zio ha cacciato di casa mia madre, impedendole di portare con sé anche noi figli. È da questo momento che non ho visto più mia madre né ho avuto sue notizie. I figli di mio zio frequentavano la scuola, noi nipoti no. Io e i miei fratelli eravamo costretti ad andare sui campi, a lavorare la terra. Uno dei tre figli di mio zio era più grande di me, ma gli altri due no, erano più piccoli. Un giorno mio zio aveva mandato me e i miei due fratelli nel campo, noi ci siamo però addormentati e al risveglio abbiamo notato che alcune mucche avevano invaso il terreno e avevano mangiato tutto il raccolto. Coltivavamo oca, che è una specie di verdura. In quel momento è sopraggiunto mio zio, si è accorto di quello che era successo, si è arrabbiato con noi perché ci eravamo addormentati. Io gli ho detto che non era colpa nostra, che ci eravamo addormentati perché stanchi di lavorare anche sotto il sole. Lui però ha usato contro di me il machete che aveva in mano. Mi ha colpito alla spalla destra, alla mano destra, sulla coscia sempre destra. Io ho urlato, ho cercato di scappare e lui mi ha detto che se avessi rivelato a qualcuno quello che mi aveva fatto mi avrebbe ucciso. In quel momento pensavo solo a fuggire, anche i miei due fratelli sono scappati ma ognuno per conto proprio. È da allora che non ho più notizie neppure di loro. Non potevo ritornare a casa e così sono andato da un mio amico a [redacted].

Ho impiegato quasi tre ore per arrivare in questo villaggio. Ho chiesto passaggi per strada alle macchine che transitavano. Il mio amico era [redacted] quello che ho nominato prima. Sono rimasto da lui per tre anni fino al

2016. Ho lavorato insieme a lui, tagliavo gli alberi per fare la legna e poi per fare il carbone dopo averla bruciata. In tutto questo periodo non ho avuto più notizie di mio zio.

Si dà atto che il ricorrente esibisce una cicatrice di 4-5 cm di lunghezza presente sul dorso della mano destra.

ADR: La moglie di mio zio non era stata cacciata di casa.

ADR: mio padre e mio zio non avevano un buon rapporto, non ne conosco il motivo. Non ho ricordi di mio zio che ci veniva a trovare a casa prima della morte di mio padre. Lui, come ho riferito prima, ha accolto in casa me e mia madre solo perché voleva l'eredità di mio padre.

ADR: io non ero d'accordo sul fatto che mio zio si impossessasse dell'eredità di mio padre, ma all'epoca ero piccolo e non potevo fare nulla. Non c'era nessun altro parente che potesse aiutarmi. I nonni erano morti. C'era solo mio zio.

ADR: non sono a conoscenza dell'esistenza di un testamento, non so quali fossero le intenzioni di mio padre in merito. Quando lui è morto aveva 58 anni.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese avrei paura di mio zio. Lui mi ha detto che se qualcuno avesse saputo il modo in cui lui mi trattava e l'aggressione con il machete mi avrebbe ucciso. Poi, non ho più notizia di mia madre e dei miei fratelli, non saprei dove cercarli e quindi non saprei neppure dove andare io a vivere.

ADR: qui, in Italia, ho lavorato già dal 2018 in agricoltura, e ho lavorato anche qualche mese nel 2019 sempre in agricoltura.

ADR: sì, ricordo di essere stato fermato dai Carabinieri di \_\_\_\_\_ a novembre del 2017. Ero in compagnia di altre 5 persone senegalesi e gambiane. Avevamo acquistato da un marocchino il tabacco per fumarlo. I Carabinieri hanno trovato nel tabacco che fumavo un po' di marijuana. Mi hanno condotto in Caserma. Volevano che io firmassi un foglio ma non sapendo leggere il contenuto mi sono rifiutato. Hanno eseguito anche una perquisizione nella struttura dove ero ospite e non hanno trovato nulla. A seguito di questo fatto la struttura mi ha revocato l'accoglienza e io sono dovuto uscire dal progetto. Mi ha accolto la Caritas sempre di \_\_\_\_\_ e ora vivo in un appartamento a Cesena con alcuni amici connazionali. Ora ho il permesso di soggiorno scaduto ed è difficile trovare lavoro. Nessuno ti assume. Quindi, mi arrangio in lavoretti in nero.

L'avv. Zorzella esibisce, al riguardo, copia del permesso di soggiorno del ricorrente che reca la data di validità fino al 4.4.2019 con richiesta di termine per il relativo deposito telematico. (...)

ADR: sto bene in salute.

ADR dell'avv. Zorzella: Lei ha pagato il trasporto dalla Mauritania al Niger e dal Niger alla Libia?

Non ho provveduto io al pagamento dei viaggi, ha fatto tutto \_\_\_\_\_.

ADR dell'avv. Zorzella: non so come il mio amico abbia recuperato i soldi per i viaggi. Non so chi possa avergli dato il denaro occorrente per i viaggi.

ADR: Vuole aggiungere altro?

No, grazie". (v. verbale audizione in giudizio).

Il racconto del signor \_\_\_\_\_ relativo alla vicenda sottesa all'espatrio, avvenuto nel 2016 quando aveva soltanto diciannove anni, già vittima di grave sfruttamento lavorativo sin dall'infanzia ad opera prima dello zio paterno, quindi da parte dell'amico di nome \_\_\_\_\_, per il quale ha segato legname che poi bruciava per fare il carbone per tre anni e che lo ha portato dapprima in Mauritania, quindi in Niger, senza chiedergli un corrispettivo per il viaggio ed è deceduto durante la traversata nel deserto, infine in Libia, ove il ricorrente è stato imprigionato e

quindi fuggito imbarcandosi per l'Italia su indicazione di un uomo senegalese lì conosciuto, risulta dettagliato, circostanziato ed altresì coerente, tanto internamente, avendo il soggetto riferito in tutte le sedi in cui è stato ascoltato i medesimi accadimenti, quanto esternamente, risultando in linea con le informazioni disponibili sul Paese di provenienza.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente, tanto in sede amministrativa quanto in giudizio, inoltre, riportano una vicenda che sottende numerosi e specifici indicatori della tratta minorile a scopo di sfruttamento lavorativo.

## 2.2.

Nel complesso, considerati gli elementi di fatto riconducibili al percorso migratorio compiuto dal signor \_\_\_\_\_, il medesimo è da considerarsi a tutti gli effetti, come già rilevato, una vittima del fenomeno della tratta.

Tali elementi corrispondono, peraltro, agli elementi indicatori utili ad individuare le vittime di traffico di essere umani, come riportati nelle Linee Guida della Commissione Nazionale Asilo e del UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta del 2020 ([content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-](https://www.unhcr.org/content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-)) che, alla pag. 50, riporta quanto segue:

“INDICATORI PRELIMINARI DI TRATTA CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE”

### CONDIZIONI PERSONALI (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)

▶ Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione

▶ Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari

▶ Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI

▶ Precarie condizioni di salute

### VIAGGIO ED ESPERIENZE NEI PAESI DI TRANSITO (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)

▶ Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o

▶ Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro

▶ Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza

▶ Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta

▶ Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)

▶ Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)

▶ Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito

▶ Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare

▶ Mancato pagamento del viaggio

- ▶ Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- ▶ Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- ▶ sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione

Specificano poi le linee guida che tali indicatori “devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine”.

Nella narrazione del caso in esame, sussistono i primi tre indicatori su quattro del primo gruppo ed otto indicatori su dodici del secondo gruppo, evidenziati mediante sottolineatura.

Il racconto del ricorrente è coerente quindi con gli indicatori di tratta, poiché il viaggio è stato organizzato e pagato da apparenti benefattori (tali sono da ritenersi senz'altro lo zio, l'“amico” gambiano e verosimilmente anche il signore senegalese conosciuto in Libia), senza che il ragazzo avesse, a priori, alcuna consapevolezza del fatto di avere un debito, per anni ripagato, sin dall'infanzia, con il proprio lavoro manuale.

Dunque sono ben presenti molteplici indici di tratta, tra i quali significativo risulta anche il “passaggio” da persona a persona e il debito di viaggio, nonostante il ricorrente non risulti consapevole dello stesso.

Pertanto, si ribadisce, la narrazione dei fatti offerta dal richiedente relativa alla propria vicenda di assoggettamento alla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo può ritenersi credibile alla luce dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, D.Lsg. n. 251/07.

Considerata la coerenza complessiva del racconto, confermato dalla audizione in sede amministrativa, fino all'udienza in giudizio, si può dunque ritenere accertato – ai presenti fini – che l'istante sia stato **vittima di tratta**.

2.3.

Chiarita **la credibilità del racconto del ricorrente quanto all'assoggettamento alla tratta**, deve essere vagliata la sussistenza dei **diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato**.

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che **rifugiato** è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce **rifugiato** il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 251/07, a norma del quale **rifugiato** è il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10».

Il riconoscimento dello *status* di rifugiato quale massima forma di protezione per gli stranieri richiede il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di *soft law*, a partire dal documento “Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)” redatto dall'E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all'indirizzo [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja\\_it.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf)).

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia **cittadino di un Paese terzo** (non appartenente all'Unione Europea) ovvero sia un apolide. In questo caso, la nazionalità gambiana del ricorrente risulta incontestata, non essendo mai stata posta in dubbio sin dalla fase amministrativa.

È poi necessario verificare se il richiedente corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientri nel luogo d'origine e, pertanto, se **il timore di rimpatrio sia fondato**. «Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione – incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19).

La risposta a questo quesito centrale dipende da tre fattori.

In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come **persecuzione**, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07. Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui



impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

Gli atti di persecuzione, prosegue l'art. 7, «possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

L'art. 3 co. 4 del D.Lgs. n. 251/07 aggiunge un importante elemento di valutazione: «Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine».

Si è visto che il ricorrente ha subito, in quanto vittima di tratta minorile, gravi violenze e maltrattamenti ed è stato oggetto di sfruttamento lavorativo fin dall'età di undici anni, da parte prima dello zio paterno, che è arrivato addirittura a colpirlo con un machete per essersi addormentato durante il lavoro, quindi da parte di un uomo dal ragazzo ritenuto proprio amico, che per alcuni anni lo ha sfruttato, impiegandolo nel taglio di legname e nella produzione di carbone, infine da parte di un cittadino senegalese, del quale non viene fatto il nome, che in Libia lo ha indotto ad imbarcarsi alla volta dell'Italia. I fatti narrati integrano una persecuzione motivata dall'appartenenza al gruppo sociale composto di minori privi di sostegno familiare.

La persecuzione subita dal ricorrente va ricondotta alla citata **lett. a)** («atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale») ed anche alla **lett. f)** («atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007.

In secondo luogo, chiarita la **natura persecutoria degli atti subiti dal signor Colley**, deve essere individuato, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07, il **responsabile della persecuzione** ed è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: lo Stato; partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione.

In questo caso, i responsabili della persecuzione del soggetto, in quanto vittima di tratta, sono le persone che, nel Paese di provenienza e nel corso del suo viaggio migratorio, gli hanno usato violenza fisica e lo hanno impiegato, ancora minorenne, in attività lavorative alquanto pesanti senza corrispondergli alcun compenso e lo hanno “trafficato”.

In terzo luogo, occorre verificare **la possibilità del richiedente di ricevere protezione nello Stato d'origine**, appurando se nell'area di provenienza del medesimo lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (soggetti che offrono protezione - art. 6 del D.Lgs. n. 251/07). Tale protezione «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».

Quanto alla **mancanza di protezione da parte del Paese di origine** deve rilevarsi che nonostante gli sforzi profusi, al momento lo Stato gambiano non è in grado di offrire una protezione effettiva, adeguata e durevole alle **vittime di tratta**, né di favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.

Il sesto rapporto periodo elaborato dal Comitato CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna) ha riportato che lo Stato si è impegnato per contrastare la tratta di donne e ragazze ma che tuttavia rimane un paese di origine, destinazione e transito per la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, ai fini di lavoro forzato e sfruttamento sessuale, compreso il turismo sessuale. Nel rapporto del Comitato si legge che “la tratta di donne e ragazze è notevolmente sottostimata, a causa, tra l'altro, della mancanza di fiducia nell'amministrazione della giustizia, delle lunghe indagini e dei procedimenti giudiziari, della mancanza di azioni penali e condanne e della mancanza di un efficace meccanismo nazionale di rinvio ai servizi di supporto adeguati per le vittime di tratta, compresa la protezione dalle ritorsioni”. Riferisce, inoltre, che “il Trafficking in Persons Act, 2007 (sez. 49), non prevede un'esplicita esenzione dalla detenzione e dall'azione penale per le vittime di tratta in relazione alle violazioni delle leggi commesse come persone trafficate”. Secondo il Rapporto “Trafficking in persons” del dipartimento americano il 15 giugno 2023, la legge sulla tratta di persone del 2007, come modificata nel 2010, ha criminalizzato il traffico sessuale e il traffico di manodopera e ha prescritto pene da 50 anni all'ergastolo e una multa tra 50.000 e 500.000 dalasi (\$ 820- \$ 8.200). Il Tourism Offenses Act ha inoltre criminalizzato i reati di traffico di minori compiuti dai turisti, prescrivendo l'ergastolo e una multa tra 100.000 e 500.000 dalasi (\$ 1.640- \$ 8.200). Anche il rapporto americano riferisce gli sforzi compiuti dal governo che tuttavia non soddisfano interamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta, confermando il secondo livello. Questi sforzi hanno incluso l'identificazione di un numero significativamente maggiore di vittime e la formazione di funzionari sul National Referral Mechanism (NRM) e sulle procedure standard di identificazione delle vittime. Il governo ha condannato un trafficante del sesso per la prima volta in sei anni. Tuttavia, il governo non ha soddisfatto gli standard minimi in diverse aree chiave. Il personale del rifugio governativo non dispone di una formazione adeguata sul trauma e

---

<sup>1</sup> CEDAW – UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Author): Concluding observations on the sixth periodic report of The Gambia [CEDAW/C/GMB/CO/6], <https://www.ecoi.net/en/file/local/2082080/N2266567.pdf>, 1 November 2022.

ha limitato il movimento delle vittime adulte al di fuori del rifugio. Nonostante le continue segnalazioni di reclutatori di manodopera che con l'inganno sfruttano le vittime gambiane all'estero, il governo non ha adottato misure per regolamentare il reclutamento di manodopera internazionale, anche con l'introduzione di requisiti di licenza per le agenzie di reclutamento, e non ha ritenuto alcun reclutatore responsabile. Le agenzie governative incaricate di contrastare la tratta hanno continuato ad essere carenti in risorse e formazione". Il Rapporto riferisce, come già segnalato negli ultimi cinque anni, **che i trafficanti di esseri umani sfruttano le vittime nazionali e straniere in Gambia e i trafficanti sfruttano le vittime del Gambia all'estero. I trafficanti sfruttano** donne, ragazze e ragazzi nel traffico sessuale e **nel lavoro forzato** nella vendita ambulante e nel lavoro domestico. Alcuni insegnanti di scuola corrotti sfruttano i ragazzi gambiani nell'accattonaggio forzato, nella vendita ambulante e nel lavoro agricolo in Gambia, Guinea-Bissau e Senegal, e sfruttano ragazzi provenienti da Guinea, Guinea-Bissau, Mali e Senegal in Gambia (...). Gli osservatori riferiscono che i bambini sono sempre più vulnerabili al traffico sessuale (...). Secondo quanto riferito, i turisti europei, principalmente dal Regno Unito, si recano in Gambia allo scopo di sfruttare i bambini nel traffico sessuale. Le reti organizzate di traffico sessuale utilizzano agenzie di viaggio europee e gambiane per promuovere il turismo sessuale minorile e i trafficanti prendono di mira i turisti una volta arrivati. Alcune famiglie incoraggiano i propri figli a entrare nel settore del turismo o cercano relazioni con i turisti per avere guadagno. I trafficanti ospitano i turisti in residenze private o complessi locali al di fuori delle aree turistiche commerciali e degli hotel, rendendo il crimine più difficile da rilevare (...). Uno studio del 2021 su oltre 500 migranti gambiani di ritorno ha rilevato che le donne migranti e le migranti rimpatriate con la forza hanno sperimentato risultati di reintegrazione economica, sociale e psicosociale inferiori rispetto ai migranti maschi e ai migranti di ritorno volontario (...). Il governo non ha segnalato alcuna indagine, azione penale o condanna di funzionari governativi complici di reati di tratta di esseri umani; tuttavia, la corruzione e la complicità ufficiale nei reati di tratta hanno continuato a destare significative preoccupazioni, limitando l'azione delle forze dell'ordine. Gli osservatori hanno affermato che alcune autorità di frontiera non hanno seguito le procedure anti-tratta e hanno preteso tangenti a persone prive di documenti di identità adeguati e negli anni passati, secondo quanto riferito, alcuni agenti di polizia hanno chiesto tangenti per registrare denunce di tratta.

**Gli osservatori hanno anche affermato che alcuni funzionari governativi erano coinvolti in reti che reclutavano in maniera fraudolenta lavoratori gambiani per lo sfruttamento all'estero.** I funzionari di prima linea hanno indirizzato i casi di tratta all'unità specializzata delle forze dell'ordine dell'Agenzia nazionale contro il traffico di persone (NAATIP) per le indagini. Le forze di polizia e il dipartimento dell'immigrazione avevano designato unità di assistenza all'infanzia e di genere appositamente formate; tuttavia, le unità non avevano un mandato chiaro e non funzionavano in modo efficace. Il governo, in coordinamento con le organizzazioni internazionali, ha fornito formazione anti-tratta alla polizia, al controllo delle frontiere, agli agenti di sicurezza del turismo e ai funzionari giudiziari ma la debole infrastruttura di gestione dei casi e la capacità limitata del settore giudiziario hanno continuato a destare preoccupazione, così come la formazione e le risorse limitate per le forze dell'ordine e i funzionari giudiziari. Le unità delle forze dell'ordine sono state spesso assegnate con un doppio

incarico per far rispettare altre priorità di sicurezza. Gli imputati accusati di tratta avevano diritto alla libertà su cauzione e, a volte, gli imputati rilasciati su cauzione sono fuggiti. Secondo le ONG e le organizzazioni internazionali, i crimini sessuali, compreso il traffico sessuale, sono stati sottostimati a causa di tabù culturali e della dipendenza da meccanismi di risoluzione informali piuttosto che dal sistema formale di giustizia penale; in alcuni casi, la polizia o la magistratura hanno incoraggiato le parti a risolvere i casi di traffico sessuale di minori al di fuori del tribunale. **Anche la scarsa fiducia nel sistema giudiziario, le lunghe indagini e i procedimenti giudiziari e la mancanza di una protezione significativa hanno portato a denunciare meno del traffico di bambini.** Le forze dell'ordine non erano formate per identificare e indagare in modo proattivo sui casi di tratta di minori, anche nel settore del turismo, e alcuni funzionari hanno confuso la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (...). Il governo ha continuato ad attuare i suoi NRM e SOP sull'identificazione delle vittime e avviarli ai centri per le cure. In base alle disposizioni NRM, i funzionari di prima linea hanno indirizzato i casi di tratta al NAATIP e al Dipartimento della previdenza sociale, che ha assegnato un case manager e ha lavorato con i fornitori di servizi partner nella directory di riferimento per condurre una valutazione e sviluppare un piano del caso individuale. NAATIP ha formato le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, il personale dei trasporti e la società civile su NRM e SOP. Tuttavia, gli osservatori hanno riferito un coordinamento limitato sull'identificazione e il rinvio delle vittime tra le forze dell'ordine, i pubblici ministeri e i fornitori di servizi sociali. Il governo ha gestito un centro di accoglienza a breve termine per le persone vulnerabili, comprese le vittime di tratta sia gambiane che straniere, bambini vulnerabili, anziani e vittime di violenza domestica. Il rifugio aveva generalmente una capacità di 50 persone e offriva servizi di base, comprese cure mediche e consulenza limitata. Sebbene il governo abbia riferito che le vittime adulte potevano entrare e uscire dal rifugio liberamente, nella pratica i funzionari hanno limitato il movimento delle vittime al di fuori del rifugio e le condizioni del rifugio potrebbero aver fatto sentire le vittime come se fossero detenute. Gli osservatori hanno riferito che il personale del rifugio mancava di formazione sull'assistenza sul trauma, di servizi chiave, tra cui formazione professionale, attività extracurricolari e psicologi in loco. Il governo ha stanziato 509.000 dalasi (\$ 8.345) per la protezione e l'assistenza delle vittime nel 2022, rispetto allo stanziamento di 600.000 dalasi (\$ 9.835) nel 2021. La legge anti-tratta del 2007 prevedeva la creazione di un fondo di assistenza alle vittime; tuttavia, il fondo non era operativo e gli osservatori hanno riferito che i finanziamenti per la protezione delle vittime erano insufficienti. Il governo e la società civile hanno gestito congiuntamente centri diurni che forniscono servizi, tra cui assistenza psicosociale, alimentare e medica, alle vittime della tratta e ai bambini vulnerabili. I servizi di accoglienza si sono concentrati intorno alla capitale e alcune vittime nelle zone rurali non hanno avuto accesso all'assistenza. Il governo non ha fornito alternative legali all'allontanamento delle vittime straniere verso paesi in cui potrebbero trovarsi di fronte a difficoltà o ritorsioni; tuttavia, la legge anti-tratta del 2007 ha consentito alle vittime straniere di ottenere visti di soggiorno temporaneo durante i procedimenti legali. Il governo ha fornito assistenza alle ONG per rimpatriare i gambiani sfruttati all'estero e le vittime straniere sfruttate in Gambia (...). Il governo ha compiuto alcuni sforzi per ridurre la domanda di atti sessuali conducendo campagne di sensibilizzazione sui cartelloni pubblicitari e formando gli ufficiali dell'unità di sicurezza del turismo sull'identificazione e la lotta al turismo

sessuale minorile; tuttavia, alcuni agenti delle forze dell'ordine sono stati riluttanti a indagare sui turisti e mancavano di formazione su come identificare i casi (...)»<sup>2</sup>. Un'ulteriore fonte, il rapporto EASO del 2017, ha riportato che “Un'alternativa alla migrazione per i giovani senza formazione professionale è il lavoro nel turismo lungo la costa atlantica. Un tema molto discusso è il lavoro sessuale, in particolare i rapporti con uno «sugar daddy» o una «sugar mama», basati su disparità di età e di benessere materiale. Per i giovani gambiani, questi rapporti possono essere legati alla speranza di trovare un futuro in Europa. Alcuni turisti stranieri vanno in Gambia espressamente per cercare contatti sessuali con minori e lavoratrici del sesso sono note come *chaggas*, mentre i maschi vanno sotto il nome di *beach boys* o *bumsters*, anche se questi termini possono riferirsi più in generale a giovani uomini che cercano di entrare in contatto con turisti. La popolazione e i capi tradizionali o anziani considerano i *bumsters* e le *chaggas* come un prodotto del turismo occidentale e un fenomeno estraneo. *Bumsters* e *chaggas* sono il bersaglio di attacchi ideologici da parte di ambienti islamici o dello Stato»<sup>3</sup>.

Ancora, è necessario che esista un **collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8** del D.Lgs. n. 251/07.

Il presente caso rientra senza dubbio nella previsione di cui alla **lett. d)** art. 8 D.Lgs. 251/2007, ossia la persecuzione subita a causa della appartenenza del ricorrente ad un determinato **gruppo sociale**, ossia quello dei minori trattati a scopo di sfruttamento lavorativo.

Infine, occorre verificare la sussistenza di un **fondato ed attuale timore di persecuzione** per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, appunto quello dei minori trattati a scopo di sfruttamento lavorativo.

Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.

È necessario, quindi, che il timore del ricorrente, che il medesimo riferisce allo zio paterno, per le minacce di morte rivoltegli dal medesimo nel caso in cui avesse rivelato ad altri come veniva trattato, valutato anche alla luce della sua situazione personale (età, sesso, vulnerabilità e altro) sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Nella fattispecie, chi ha “trattato” il ricorrente, *in primis* lo zio paterno, dal quale scappò all'età di quindici anni sottraendosi al lavoro forzato minorile, ai maltrattamenti ed alla violenza per riparare dall'amico al quale era stato verosimilmente venduto dal primo per ricavarne un compenso ed infine il cittadino senegalese che lo ha fatto imbarcare per l'Italia, non ha ricevuto la restituzione delle somme verosimilmente spese per il viaggio migratorio.

---

<sup>2</sup> USDOS, Annual report on trafficking in persons (covering April 2022 to March 2023), 2023 Trafficking in Persons Report: The Gambia, <https://www.ecoi.net/en/document/2093642.html>, 15/6/2023.

<sup>3</sup>EASO, Informazioni sui Paesi di origine Gambia Notizie sul Paese, [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-05/2017\\_12\\_EASO\\_COI\\_Report\\_The%20Gambia\\_Country%20focus\\_IT\\_0.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-05/2017_12_EASO_COI_Report_The%20Gambia_Country%20focus_IT_0.pdf), Dicembre 2017.

La rete di trafficanti, non sapendo più dove sia ora il ricorrente, potrebbe ancora essere alla sua ricerca per sfruttarlo nuovamente, o per minacciarlo, o aggredirlo, come già avvenuto nel Paese di provenienza.

In relazione al rischio rappresentato dal ricorrente in caso di rimpatrio, dalle COI acquisite si rileva, per quanto attiene al mondo lavorativo ed al fenomeno della tratta nel Paese di provenienza del soggetto, che il Gambia non soddisfa pienamente i requisiti per eliminare la tratta di esseri umani, ma sta compiendo sforzi in tal senso. Secondo il Rapporto 2022 sulla tratta di persone, il lavoro forzato si verifica nell'agricoltura e nella vendita ambulante, nonché nell'accattonaggio forzato.

Alcuni bambini gambiani sono stati costretti da insegnanti coranici corrotti a chiedere l'elemosina o a vendere per le strade. Per i gambiani che cercano di emigrare, i trafficanti si spacciano per reclutatori di manodopera prima di sfruttare i gambiani nel lavoro forzato o nel traffico sessuale.

Il Gambia ha effettuato 14 arresti legati alla tratta di esseri umani nel 2022, ma non ha rilasciato dettagli sui casi.

Le agenzie governative che contrastano la tratta continuano a non avere risorse e formazione adeguate e confondono la tratta di esseri umani con il traffico di migranti, concentrandosi sulla circolazione delle persone piuttosto che sulle condizioni di lavoro forzato<sup>4</sup>.

La legge gambiana proibisce lo "sfruttamento economico" dei minori di 16 anni e vieta ai minori di 18 anni di impegnarsi in lavori pericolosi o di sfruttamento. Tuttavia, il lavoro minorile è prevalente e si verifica comunemente in agricoltura.<sup>5</sup>

Il governo, tuttavia, ha fatto pochi sforzi per combattere il lavoro minorile che rimane prevalente e in gran parte non regolamentato nei settori informali<sup>6</sup>.

Nel caso specifico il ricorrente è un giovane adulto, dell'età di ventisette anni, che, qualora rientrasse nel Paese di provenienza, dal quale manca da ben nove anni, non avrebbe alcuna rete familiare a sostegno: il padre, infatti, è morto quando l'istante aveva soltanto undici anni. Della madre, scacciata di casa dallo zio per essersi opposta al matrimonio forzato ed anche dei fratelli che fuggirono con lui prendendo strade diverse, il soggetto non ha alcuna notizia da anni.

Lo zio paterno, presso il quale l'istante ha vissuto per alcuni anni, si è già evidenziato come abbia sfruttato, maltrattato, ferito ed anche compravenduto il ragazzo che, verosimilmente, alla luce di tutte le informazioni acquisite sul Paese di origine e di quelle emerse dal caso concreto, qualora facesse ritorno nel Paese di provenienza, privo di istruzione e di qualsivoglia rete socio-familiare, sarebbe molto probabilmente oggetto di ulteriori persecuzioni e sfruttamento da parte

---

<sup>4</sup> Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Rapporto 2022 sulla tratta di persone: Il Gambia. <https://www.state.gov/reports/2022-%20trafficking-in-persons-report/gambia/>.

<sup>5</sup> Dipartimento del Lavoro. Risultati sulle peggiori forme di lavoro minorile: Gambia. <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/gambia>. Consultato l'8 giugno 2023.

<sup>6</sup> Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro. Rapporti nazionali sulle pratiche in materia di diritti umani per il 2022: Gambia. <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/gambia/>. Consultato l'8 giugno 2023.

delle persone appartenenti alla rete alla quale, pur non sapendolo, deve ancora pagare il proprio debito.

Sussiste, quindi, un fondato ed attuale timore di persecuzione ai danni dell'istante quale **persona vittima di tratta e sfruttamento lavorativo minorile** in caso di suo rientro in Patria, confermato dalle COI consultate.

### 3.

Accertati i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, si deve quindi esaminare l'eventuale sussistenza, nel caso di specie, delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della D. L.vo n. 251/2007, che nel caso di specie non sussistono.

Quanto, poi, alla valutazione delle ipotesi di diniego di cui all'art. 12 del citato D. Lgs., non si può ritenere che il ricorrente costituisca "un pericolo per la sicurezza dello Stato": il medesimo, infatti, non è gravato da precedenti penali (posto che un procedimento per il reato di cui all'art. 73, co. 5, del D.P.R. n. 309/90 del 2021 è stato dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova ed un altro per appropriazione indebita del medesimo anno è stato archiviato per particolare tenuità del fatto). A carico del soggetto risultano attualmente pendenti, presso la Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_, tre procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 73, 5° co., D.P.R. n. 309/90 del maggio 2019; 614, co. 1 e 2 c.p. del febbraio 2022 per il quale è stato emesso decreto penale di condanna, verosimilmente opposto e per resistenza e lesioni del 1° agosto 2022, attualmente pendente in appello (v. certificati del casellario e dei carichi pendenti in atti). Alla luce di tali pendenze, relative a reati di non particolare allarme sociale, non possono ravvisarsi fondati motivi per negare il riconoscimento dello *status*.

Si deve, peraltro, evidenziare come il ricorrente, nonostante le difficoltà derivanti dal mancato possesso per lungo tempo di un regolare titolo di soggiorno, nondimeno a partire dal 2019 abbia costantemente svolto attività lavorativa, sino allo scorso mese di agosto, percependo, nel corso dell'anno 2023, redditi da lavoro dipendente, per oltre 18.000,00 euro (v. estratto contributivo INPS in atti). Ancora, il signor \_\_\_\_\_ dispone di una propria sistemazione abitativa, ha una relazione affettiva stabile con una cittadina colombiana dall'unione con la quale, il 28 marzo 2023, è nata una figlia (v. certificato di nascita e certificato di residenza in atti).

Per tutti i motivi sin qui esposti, il ricorso deve, pertanto, essere accolto, riconoscendo al ricorrente lo *status* di rifugiato ex artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs n.251/2007.

L'accoglimento della domanda principale esonera dall'esame delle domande subordinate, e ciò sotto un duplice profilo.

### 4.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come da documentazione allegata al ricorso e la soccombenza in capo \_\_\_\_\_ all'Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta

*contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)»;*

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, decidendo a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza della VI sezione civile n. 7854/2022 del decreto del Tribunale di Bologna emesso il 14.4.2021 nel procedimento R.G. n. 9942/2018, così dispone:

in accoglimento del ricorso,

**RICONOSCE**

al Signor lo status di rifugiato ex artt. 7 e ss. D. Lgs. n.251/2007.

Nulla per le spese.

Si manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2024.

Il Giudice  
Sabrina Bosi

Presidente  
Luca Minniti